

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Proposta di legge

Attribuzione di nuove funzioni all’Autorità idrica toscana. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007)

Premessa

A seguito della “Proposta di ripermimetrazione dei Siti di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Massa e Carrara, di Livorno e di Piombino ai sensi dell’art. 36 bis comma 3 della legge 134 del 7 agosto 2012”, approvata dalla Giunta regionale con la del.g.r. 296 del 22 aprile 2013, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha ridefinito il perimetro del SIN di Massa e Carrara (d.m. 29 ottobre 2013) e quello del SIN di Livorno (d.m. 22 maggio 2014).

Conseguentemente le aree in precedenza ricomprese nel perimetro dei SIN, ma escluse dalla nuova perimetrazione, sono state trasferite alla competenza regionale secondo quanto previsto dal già citato art. 36 bis comma 3 della legge 134 del 7 agosto 2012. Prima di tale ridefinizione del SIN, in data 14 marzo 2011, tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara, Comune di Massa, Comune di Carrara, Consorzio Zona Industriale Apuana e Camera di Commercio di Massa e Carrara era stato sottoscritto un Accordo di Programma volto al completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel SIN di Massa e Carrara. All’interno di questo accordo era prevista la realizzazione della messa in sicurezza e bonifica della falda sottostante l’intero SIN. A seguito della suddetta ridefinizione del perimetro del SIN di Massa e Carrara è attualmente in corso la stipula di un nuovo accordo che prevede, per la falda ora sottostante sia alle aree SIN che a quelle SIR, la realizzazione di un intervento di bonifica unitario che ottimizzi i costi di intervento anche alla luce di una più attenta ricognizione dell’impiantistica attualmente esistente e utilizzabile in detta progettazione. Per tali aree, ove non intervengano i soggetti obbligati o interessati direttamente o anche attraverso la costituzione di consorzi privati, si rende necessario garantire una progettazione unitaria degli interventi di bonifica mediante depurazione delle acque di falda, consentendo - se tecnicamente possibile - lo sfruttamento delle dotazioni impiantistiche già esistenti, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 243, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Tenuto conto che tutte le acque sotterranee, anche se non ancora estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato (articolo 144 del d.lgs. 152/2006), è stato ritenuto opportuno prevedere la possibilità da parte della Regione di coinvolgere, nel processo di risanamento della falda nelle nuove aree SIR, l’Autorità Idrica Toscana. Ad essa infatti spetta, nel rispetto del bilancio idrico, l’esercizio delle competenze in materia di gestione delle risorse idriche attraverso l’organizzazione, l’affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato. A tal fine l’art. 4 bis che si propone di inserire nella l.r. 69/2011, prevede la possibilità per la Regione di avvalersi di tale Autorità per la progettazione, affidamento, monitoraggio e controllo degli interventi di bonifica da effettuare mediante depurazione delle acque di falda, in considerazione delle competenze di tale ente sui processi di depurazione delle acque reflue.

Si propone inoltre di modificare l'art. 49 della l.r. 69/2011, relativo all'Osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, prevedendo che ai membri di detto Osservatorio venga corrisposto anche il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute dell'organismo. Infatti attualmente l'art. 49 della l.r. 69/2011 riconosce un gettone di presenza pari a trenta euro a seduta, che non copre l'importo delle spese sostenute dai componenti dell'organismo per gli spostamenti necessari a raggiungere, dalla propria residenza o domicilio, la sede dell'Osservatorio. Si rende necessario pertanto garantire che l'espletamento di un incarico, per il quale è richiesta un'esperienza altamente qualificata e un'elevata e riconosciuta professionalità, non risulti oneroso per il soggetto chiamato a svolgerlo. Per il rimborso delle spese di vitto, alloggio e trasposto dei membri dell'Osservatorio si propone di applicare le medesime disposizioni che valgono per i dirigenti regionali e comunque stabilire un numero massimo di cinque sedute annue per cui il rimborso spese è ammesso.